

Sopprimere il comma 3.

- *17. 2. (ex 14. 5.) Russo Spena, Giordano.

Sopprimere il comma 3.

- *17. 43. (ex 3200-bis./I/14.4.) Leoni, Soda, Sabbatini, Boato, Bressa.

Al comma 3, dopo le parole: nel quadro di un programma nazionale aggiungere le seguenti: di indirizzo tecnologico.

17. 28. (ex 14. 8.) Folena, Panattoni, Magnolfi, Montecchi, Pistone, Cima, Rusconi, Melandri, Giulietti, Lolli, Cusumano, Grandi, Cazzaro, Lucidi, Lumia, Angioni, Pennacchi, Realacci, Grillini, Calzolaio, Alfonso Gianni.

Al comma 3, dopo le parole: Ministri per l'innovazione e le tecnologie, aggiungere le seguenti: per la funzione pubblica,

17. 29. (ex 14. 14.) Bressa, Guerzoni, Leoni, Boato, Pistone, Villetti, Pisicchio.

Al comma 3, dopo le parole: e dell'interno aggiungere le seguenti: , sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,.

- *17. 30. (ex 14. 21.) Michele Ventura, Leoni, Marone, Bielli, Montecchi, Sabbatini, Morgando, Roberto Barbieri, Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone, Lion, Gambini, Crucianelli, Bielli, Sereni, Manzini, Amici, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Buffo, Vigni.

Al comma 3, dopo le parole: e dell'interno aggiungere le seguenti: , sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,.

- *17. 31. (ex 14. 33.) Lusetti, Lettieri, Bressa, Milana, Molinari, Stradiotto, Fioroni, Ruggieri, Iannuzzi, Meduri.

Al comma 3, dopo le parole: e dell'interno aggiungere le seguenti: , sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,.

- *17. 32. (ex 14. 41.) Boato, Pecoraro Scanio, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 3, dopo le parole: e dell'interno aggiungere le seguenti: , sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,.

- *17. 33. (ex 14. 48.) Sgobio, Pistone, Maura Cossutta.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole:; fermi restando i criteri di cui all'articolo 43, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

17. 44. (ex 3200-bis./I/14.7.) Marone, Bielli, Leoni, Boato, Bressa.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Il Fondo di garanzia, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 103, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è rifinanziato, anche mediante le disponibilità non utilizzate nel 2001, per la prosecuzione nel corso dell'anno scolastico 2001-2002 del corso dell'anno scolastico 2001-2002 del programma denominato « PC per gli studenti », diretto alla diffusione delle tecnologie informatiche tra gli studenti del primo anno della scuola secondaria superiore. Resta valido il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione del 9 marzo 2001, n. 124, che stabilisce le modalità di istituzione e funzionamento del Fondo.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

17. 34. (ex 14. 61.) Ruzzante, Magnolfi, Coluccini, Filippeschi, Lucidi, Lumia, Mancini, Maran, Raffaella Mariani, Martella, Melandri, Nigra, Pinotti, Sereni.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono determinati criteri e le procedure di accreditamento dei corsi universitari a distanza e degli istituti universitari abilitati a rilasciare titoli accademici, di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, al termine dei corsi stessi, senza oneri per lo Stato. Ai fini dell'acquisizione dell'autorizzazione al rilascio dei titoli accademici, gli istituti debbono disporre di adeguate risorse organizzative e gestionali in grado di:

a) presentare un'architettura di sistema flessibile e capace di utilizzare in modo mirato le diverse tecnologie per la gestione dell'interattività, salvaguardando il principio della loro usabilità;

b) favorire l'integrazione coerente e didatticamente valida della gamma di servizi di supporto alla didattica distribuita;

c) garantire la selezione, progettazione e redazione di adeguate risorse di apprendimento per ciascun *courseware*;

d) garantire adeguati contesti di interazione per la somministrazione e la gestione del flusso dei contenuti di apprendimento, anche attraverso l'offerta di un articolato servizio di *teletutoring*;

e) garantire adeguate procedure di accertamento delle conoscenze in funzione della certificazione delle competenze acquisite; provvedere alla ricerca e allo sviluppo di architetture innovative di sistemi *e-learning* in grado di supportare il flusso di dati multimediali relativi alla gamma di prodotti di apprendimento offerti.

17. 60. (*Testo modificato nel corso della seduta*) (ex 14. 51.) Palmieri, Santulli, Licastro Scardina, Garagnani, Carlucci, Diana Spina, Orsini, Pacini, Lainati, Marinello, Cristaldi.

(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. I decreti di cui al presente articolo vengono adottati sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

17. 35. (ex 14. 17.) Michele Ventura, Montecchi, Sabattini, Leoni, Bielli, Amici, Marone, Sereni, Bressa, Boato, Buemi, Sgobio.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie presenta annualmente al Parlamento una relazione sui risultati conseguenti le misure di cui al presente articolo.

17. 45. (ex 3200-bis./I/14.6.) Bielli, Montecchi, Amici, Leoni, Boato, Bressa.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

ART. 17-bis. (*Interventi per favorire lo sviluppo dell'informatica nel Ministero della giustizia*). - 1. Al fine di assicurare il potenziamento e il completamento del sistema informatico nel Ministero della giustizia, è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005.

Conseguentemente all'articolo 50, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio - Art. 9-ter, Fondo di riserva per l'autorizzazione di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, apportare le seguenti variazioni:

2003: — 40.000;

2004: — 40.000;

2005: — 40.000.

17. 01. (ex 14. 03.) Alberto Giorgetti, Carrara.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

ART. 17-bis. - 1. È istituito il programma « carta di credito formativa ». Il programma si rivolge sperimentalmente ad ogni cittadino italiano che abbia compiuto diciotto anni nel corso degli anni 2003 e 2004. Il programma prevede l'attribuzione di una dotazione finanziaria di capitale pari a 5 mila euro, per l'acquisto, secondo specifica convenzione, di strumenti tecnologici e di corsi di formazione o per l'avviamento, singolarmente o in forma associata, di un'attività imprenditoriale o professionale. Il Ministro per l'Innovazione tecnologica promuove la stipula di una convenzione tra le imprese del settore delle tecnologie della informazione e della comunicazione, le imprese del credito bancario e il Ministero dell'Innovazione, al fine di ottenere le migliori possibili condizioni di utilizzo della carta di credito formativa per l'acquisto, con particolare riguardo alle iniziative economiche in forma associativa, di beni e servizi nel settore delle tecnologie della informazione e della comunicazione e di corsi di formazione a distanza, per un ammontare pari a cinquemila euro, da effettuare entro il 2008. La convenzione identifica i prodotti e servizi ammissibili all'acquisto, e prevede le condizioni di rimborso della somma utilizzata. La convenzione prevede inoltre che le imprese del credito e del settore delle tecnologie della informazione e della comunicazione facciano fronte alle spese per gli interessi sul debito contratto dal titolare della carta di credito formativa e che lo Stato sia garante di ultima istanza delle imprese emittenti di fronte ai casi di insolvenza nei limiti delle somme che siano annualmente destinate a tale fine dalla legge finanziaria. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate le procedure e le modalità per l'esercizio delle funzioni di garanzia di cui al periodo precedente. A tale programma sono destinate risorse

pari a 150 milioni di euro per il 2003 e 150 milioni di euro per il 2004. Entro tre mesi dal termine del periodo sperimentale il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, può disporre il prolungamento del periodo sperimentale per un periodo non superiore a due anni.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

17. 02. (ex 14. 9.) Folena, Panattoni, Magnolfi, Montecchi, Pistone, Cima, Rusconi, Melandri, Giulietti, Lolli, Cusumano, Grandi, Cazzaro, Lucidi, Lumia, Angioni, Pennacchi, Realacci, Grillini, Calzolaio, Alfonso Gianni, Squeglia, Di Serio D'Antona, Ruzzante, Martella, Filippeschi, Mancini, Maran, Raffaella Mariani, Nigra, Pinotti, Sereni, Coluccini, Rava.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

ART. 17-bis. (Istituzione del fondo « Sapere Aperto » per il finanziamento di progetti inerenti il software libero e a sorgente aperto nelle scuole, nelle università e negli enti di ricerca) - 1. È istituito un fondo, denominato « Fondo Sapere Aperto », dell'ammontare di 5 milioni di euro per gli anni 2003, 2004 e 2005, destinato al finanziamento di progetti per l'introduzione del software libero e del software a sorgente aperto nelle scuole, nelle Università e negli Enti di ricerca.

2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca seleziona, tramite apposita commissione tecnica, i migliori progetti finalizzati all'utilizzo del *software* libero e del *software* a sorgente aperto nella didattica e nella ricerca, privilegiando le soluzioni più innovative, nonché i migliori progetti, anche elaborati dagli studenti, dai docenti o dai ricercatori, che prevedano l'utilizzo delle suddette tecnologie per la condivisione di conoscenze, saperi e metodologie di apprendimento

attraverso la rete *Internet*. Nella selezione di questa tipologia di progetti, sono privilegiati quei progetti che prevedano un alto grado di interattività.

3. Il Ministro presenta, entro il mese di settembre degli anni 2003, 2004 e 2005, una relazione al Parlamento sull'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

17. 03. (ex 14. 02.) Folena, Panattoni, Magnolfi, Montecchi, Pistone, Cima, Rusconi, Melandri, Giulietti, Lolli, Cusumano, Grandi, Cazzaro, Lucidi, Lumia, Angioni, Pennacchi, Realacci, Grillini, Calzolaio, Gianni Alfonso, Squeglia, Di Serio D'Antona, Ruzzante, Martella, Filippeschi, Mancini, Maran, Raffaella Mariani, Nigra, Pinotti, Sereni, Coluccini.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

ART. 17-bis. (Istituzione del Programma « lotta al digital divide internazionale »). 1. È istituito a partire dal 1° gennaio 2003, presso la Presidenza del Consiglio, il programma sperimentale per gli anni 2003 e 2004 denominato « Lotta al digital divide internazionale » le cui finalità sono la promozione e il sostegno a progetti e interventi per:

a) favorire una maggiore diffusione di infrastrutture tecnologiche;

b) favorire la conoscenza nei paesi in via di sviluppo delle potenzialità connesse all'accesso alla rete e ad altre fonti di informazione;

c) favorire la cooperazione formativa ed industriale nei paese in via di sviluppo con particolare attenzione alla diffusione delle conoscenze informatiche e linguistiche necessarie;

d) incentivare la diffusione di accessi pubblici e di nuove tecnologie individuando le modalità necessarie atte a conciliarsi con gli interventi nei settori tradizionali;

e) creare e valorizzare un'industria tecnologica locale in grado di tutelare le culture originarie e la loro diffusione, e di evitare fenomeni di obsolescenza tecnologica e scientifica

f) valorizzare e sviluppare centri di ricerca *in loco* e maggiormente funzionali alle diverse esigenze locali;

g) promuovere la diffusione di sistemi *open source, free software* e di applicazioni locali nella lingua nazionale dei diversi paesi in via di sviluppo;

h) sostenere la creazione di network educativi nazionali o internazionali per l'istruzione a distanza.

2. Il Programma si dota di un centro tecnico di sostegno e di un comitato di controllo ed indirizzo, nonché di ulteriori strutture ritenute necessarie per lo svolgimento della propria missione. Il Programma si articola per piani operativi. Entro il 1° aprile di ogni anno, con delibera del Consiglio dei Ministri su proposta del Presidente del Consiglio e sentito il parere consultivo del centro tecnico di sostegno ed il parere vincolante del comitato di controllo ed indirizzo vengono indicati i settori di intervento, le campagne e gli obiettivi dei piani operativi del Programma, nonché la ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 6 del presente articolo.

3. È istituito il centro tecnico di sostegno al programma a cui il comma 2 del presente articolo. Il centro tecnico di sostegno svolge funzione di informazione all'esterno delle finalità, obiettivi ed iniziative del Programma. Svolge altresì funzione di consulenza, coordinamento, promozione e supporto tecnico per l'attuazione del programma, favorendo la raccolta dei dati delle diverse iniziative, promovendo ricerche e sviluppando relazioni in sede comunitaria ed internazionale. Il Centro Tecnico di Sostegno fornisce informazioni e pareri al Comitato di controllo ed indirizzo relativamente all'attuazione delle campagne e delle diverse iniziative indicate dai piani operativi del

Programma. Il Centro Tecnico di Sostegno è composto da quindici membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio entro il 31 Gennaio 2003 e scelti tra persone con qualificata esperienza professionale. I membri del Centro Tecnico di Sostegno rimangono in carica tre anni. Il Centro Tecnico di Sostegno può avvalersi della collaborazione di esperti delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici e degli enti locali. Il Centro Tecnico di Sostegno trasmette annualmente al Presidente del Consiglio, al Comitato di controllo ed indirizzo, alle principali forze politiche, sociali e del volontariato una relazione generale sull'attuazione dei piani operativi.

4. Il Comitato di controllo ed indirizzo individua le modalità operative ed i soggetti pubblici e privati utili per l'attuazione delle campagne e delle iniziative indicate dai piani operativi del Programma, dotandosi altresì di un proprio regolamento di gestione e di un codice di condotta. Il regolamento di gestione e il codice di condotta sono attuativi dopo approvazione, con decreto, da parte del Presidente del Consiglio. Il Comitato di controllo ed indirizzo ogni anno valuta all'interno degli obiettivi, interventi e campagne indicate dai piani operativi del Programma, possibile nuove ripartizioni delle risorse del fondo di cui al comma 6. Il Comitato di controllo ed indirizzo promuove ogni due anni in accordo con il Presidente del Consiglio e con il Ministro degli affari esteri una conferenza nazionale per esporre e confrontare i principali interventi svolti e finanziati dal Programma. Il Comitato di controllo ed indirizzo promuove ogni anno in accordo con il Presidente del Consiglio e con il Ministro degli affari esteri una conferenza internazionale per esporre e confrontare i principali interventi svolti e finanziati dal Programma. Il Comitato di controllo ed indirizzo è composto da 13 membri, scelti tra persone con qualificata esperienza professionale e rimangono in carica tre anni. I membri non sono rieleggibili e sono indicati con decreto del

Presidente del Consiglio, da emanare entro il 31 Gennaio 2003, secondo i seguenti criteri:

a) tre rappresentanti rispettivamente nominati dal Presidente del Consiglio, dal Ministero per l'Innovazione, dal Ministero degli Affari Esteri;

b) tre rappresentanti delle principali e più rappresentative organizzazioni sindacali firmatari di accordi nazionali.

c) sette rappresentanti delle principali associazioni di volontariato, riconosciute ai sensi della legge n. 490 del 1992 e operanti sull'intero territorio nazionale con esperienze pluriennali nel settore dell'innovazione tecnologica e nella cooperazione internazionale.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il Programma si dota di tutte le strutture necessarie a svolgere funzioni organizzative, di segreteria e di rappresentanza. Una parte delle risorse del fondo di cui al comma 6, fino ad un massimo del 5 per cento dell'intero fondo, sono destinate alle strutture del Programma di cui al presente articolo.

6. È istituito presso la Presidenza del Consiglio un apposito fondo di 50 milioni di euro per il 2003 e di 50 milioni di euro per il 2004, denominato «fondo per la lotta al *digital divide* internazionale» destinato esclusivamente al funzionamento del Programma e alla realizzazione delle sue finalità.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

17. 04. (ex 14. 01.) Folena, Panattoni, Magnolfi, Montecchi, Pistone, Cima, Rusconi, Melandri, Giulietti, Lolli, Cusmano, Grandi, Cazzaro, Lucidi, Lumia, Angioni, Squeglia, Di Serio D'Antona.

(A.C. 3200-bis — Sezione 3)**ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO****ART. 18.***(Acquisizione di informazioni).*

1. Allo scopo di assicurare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica il Ministero dell'economia e delle finanze provvede all'acquisizione di ogni utile informazione sul comportamento degli enti ed organismi pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche con riferimento all'obbligo di utilizzo delle convenzioni CONSIP, avvalendosi dei propri rappresentanti nei collegi sindacali o di revisione presso i suddetti enti ed organismi e dei servizi ispettivi di finanza pubblica.

2. Qualora non sia prevista la presenza di un proprio rappresentante in seno al collegio dei revisori o dei sindaci, il Ministero dell'economia e delle finanze può acquisire le suddette informazioni avvalendosi, in caso di mancato o tempestivo riscontro, anche del collegio dei revisori o dei sindaci ovvero dei nuclei di valutazione o dei servizi di controllo interno di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

3. Al fine di garantire la rispondenza dei conti pubblici alle condizioni dell'articolo 104 del Trattato istitutivo della Comunità europea e delle norme conseguenti, tutti gli incassi e i pagamenti, e i dati di competenza economica rilevati dalle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, devono essere codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale.

4. Le banche incaricate dei servizi di tesoreria e di cassa e gli uffici postali che svolgono analoghi servizi non possono accettare disposizioni di pagamento prive della codificazione di cui al comma 5.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, stabilisce, con propri decreti, la codificazione, le modalità e i tempi per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4; analogamente provvede, con propri decreti, ad apportare modifiche e integrazioni alla codificazione stabilita.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE**ART. 18.***(Acquisizione di informazioni).**Sopprimerlo.*

***18. 1.** (ex 15. 12.) Sgobio, Pistone.

Sopprimerlo.

***18. 2.** (ex 15. 2.) Russo Spena, Giordano.

Sopprimerlo.

***18. 3.** (ex 15. 5.) Bressa, Guerzoni, Leoni, Boato, Pistone, Villetti, Pisicchio.

Al comma 1, dopo le parole: il Ministro dell'economia e delle finanze provvede *aggiungere le seguenti:* secondo modalità e parametri stabiliti d'intesa con la Conferenza cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

18. 4. (ex 15. 8.) Michele Ventura, Montecchi, Marone, Sabattini, Leoni, Bielli, Amici, Sereni, Bressa, Boato, Buemi, Sgobio.

Al comma 1, sostituire le parole da: avvalendosi dei propri *fino alla fine del comma 2 con le seguenti:* facendone richiesta ai legittimi rappresentanti.

18. 5. (ex 15. 3.) Russo Spena, Giordano.

Sopprimere il comma 2.

- *18. 6.** (ex 15. 9.) Michele Ventura, Leoni, Marone, Bielli, Montecchi, Sabbattini, Morgando, Roberto Barbieri, Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone, Lion, Gambini, Crucianelli, Bielli, Sereni, Manzini, Amici, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Buffo, Vigni.

Sopprimere il comma 2.

- *18. 7.** (ex 15. 10.) Boato, Pecoraro Scanio, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 3, aggiungere in fine le parole:
, anche in sostituzione di quelli eventualmente in uso.

- 18. 8.** (ex 15. 1.) Liotta.

Sopprimere il comma 4.

- 18. 9.** (ex 15. 7.) Michele Ventura, Montecchi, Amici, Marone, Sabbattini, Leoni, Bielli, Sereni, Bressa, Boato, Buemi, Sgobio.

Al comma 5, sostituire la parola: sentita con le seguenti: d'intesa con.

- 18. 10.** (ex 15. 14.) Grandi, Buffo, Bellini, Cialente, Fumagalli, Grillini, Panattoni, Pisa, Zanotti.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. Allo scopo di migliorare la trasparenza nel rapporto di committenza tra enti e professionisti, entro 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, tutti gli enti pubblici sono tenuti a pubblicizzare, attraverso forme adeguate e semplificate e prioritariamente attraverso l'accesso ad un sito telematico, il conferimento di tutti gli incarichi professionali da parte degli enti suddetti.

5-ter. Al fine di favorire le opportunità per i giovani professionisti, gli enti di cui al precedente comma, nel conferimento degli incarichi professionali, non possono assegnare più di due incarichi ad un unico soggetto.

- 18. 11.** (ex 15. 11.) Pecoraro Scanio, Zanella.

(A.C. 3200-bis - Sezione 4)

**ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

ART. 21.

(Disposizioni varie per gli enti locali).

1. I trasferimenti erariali per l'anno 2003 di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dagli articoli 24 e 27 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. L'incremento delle risorse, pari a 151 milioni di euro, derivante dall'applicazione del tasso programmato di inflazione per l'anno 2003 alla base di calcolo definita dall'articolo 49, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è distribuito secondo i criteri e per le finalità di cui all'articolo 31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Sono definitivamente attribuiti al fondo ordinario gli importi di cui all'articolo 49, comma 1, lettere a) e c), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e di cui all'articolo 1, comma 164, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

2. Per l'anno 2003 è attribuito un contributo statale di 300 milioni di euro che, per il 50 per cento, è destinato ad incremento del fondo ordinario e, per il restante 50 per cento, è distribuito secondo i criteri e per le finalità di cui all'articolo 31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244,

nel calcolo delle risorse è considerato il fondo perequativo degli squilibri di fiscalità locale.

3. Fino alla revisione del sistema dei trasferimenti erariali agli enti locali, salvo quanto previsto dall'articolo 47, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dall'articolo 66, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le erogazioni di contributi e di altre assegnazioni per gli enti locali sono disposte secondo le modalità individuate con il decreto del Ministro dell'interno 21 febbraio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 7 marzo 2002.

4. Per l'anno 2003 la dotazione del fondo nazionale ordinario per gli investimenti, di cui all'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è incrementata di complessivi 60 milioni di euro.

5. Per l'anno 2003 ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti è concesso un contributo a carico del bilancio dello Stato, entro il limite di 20.658 euro per ciascun ente, fino ad un importo complessivo di 87 milioni di euro, per le medesime finalità dei contributi attribuiti a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti.

6. Per l'anno 2003 il contributo spettante alle unioni di comuni ed alle comunità montane svolgenti esercizio associato di funzioni comunali è incrementato di 25 milioni di euro, di cui 15 milioni destinati a finalità di investimento. Per la ripartizione di tali contributi, e di quelli previsti per le stesse finalità da altre disposizioni di legge, si applica il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2000, n. 318, escludendo, ai fini dell'applicazione dei parametri di riparto di cui agli articoli 3, 4 e 5 dello stesso regolamento, i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.

7. Per l'anno 2003 l'aliquota di compartecipazione dei comuni al gettito dell'IRPEF di cui all'articolo 67, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'articolo 25, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è stabilita nella misura del 6,5 per cento. Per lo

stesso anno 2003 è istituita per le province una compartecipazione al gettito dell'IRPEF nella misura dell'1 per cento del riscosso in conto competenza affluito al bilancio dello Stato per l'esercizio 2002, quali entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione iscritte al capitolo 1023. Per le province si applicano le modalità di riparto e di attribuzione previste per i comuni dalla richiamata normativa.

8. Al comma 6 dell'articolo 67 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: « Per i comuni » sono inserite le seguenti: « e le province » e, alla fine del periodo, le parole: « e comuni » sono sostituite dalle seguenti: « , province e comuni ».

9. Fermo restando quanto previsto per l'anno 2002 dal comma 11 dell'articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'articolo 26 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, a decorrere dall'anno 2003, il fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è determinato annualmente nella misura necessaria all'attribuzione dei contributi sulle rate di ammortamento dei mutui ancora in essere e dei mutui contratti o concessi ai sensi dell'articolo 46-bis del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85.

10. Nei confronti degli enti locali per i quali, a motivo dell'inesistenza o insufficienza dei trasferimenti erariali spettanti per gli anni 1999 e seguenti, non si è reso possibile operare in tutto o in parte le riduzioni dei trasferimenti previste dalle disposizioni di cui all'articolo 61 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, all'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, e all'articolo 10, comma 11, della legge 13 maggio 1999, n. 133, al completamento di tali riduzioni si provvede:

a) per i comuni, per l'anno 2003, in sede di erogazione da parte del Ministero dell'interno della compartecipazione al gettito IRPEF 2003 di cui all'articolo 67 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dal comma 7 del presente ar-

titolo o, in caso di insufficienza della quota di compartecipazione, in sede di erogazione delle somme eventualmente spettanti a titolo di addizionale all'IRPEF. Le somme così recuperate sono portate, con apposito decreto del Ministro dell'interno, in aumento della dotazione del pertinente capitolo 1316 dello stato di previsione del proprio Ministero, ai sensi dell'articolo 2, comma 4-*quinquies*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni;

b) per le province, a decorrere dall'anno 2003, all'atto della devoluzione alle stesse del gettito d'imposta RC auto da parte dei concessionari e sulla base degli importi all'uopo comunicati per ciascuna provincia dal Ministero dell'interno. Le somme recuperate sono annualmente versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al pertinente capitolo 1316 dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

11. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 10.

12. Per il recupero di somme a qualunque titolo dovute dagli enti locali, il Ministero dell'interno è autorizzato a decurtare i trasferimenti erariali spettanti nella misura degli importi dovuti o, in caso di insufficienza dei trasferimenti, a prelevare gli importi dalle somme spettanti a titolo di compartecipazione al gettito dell'IRPEF. È fatta salva la facoltà, su richiesta dell'ente, di procedere alla rateizzazione degli importi dovuti, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, e successive modificazioni.

13. In attesa che venga data attuazione al titolo V della parte seconda della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e che

vengano definiti dall'Alta Commissione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della presente legge, i principi generali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, sono abrogate le disposizioni del titolo VIII della parte II del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che disciplinano l'assunzione di mutui per il risanamento dell'ente locale dissestato, nonché la contribuzione statale sul relativo onere di ammortamento. Resta ferma l'applicazione delle predette disposizioni per il risanamento degli enti dissestati la cui deliberazione di dissesto è stata adottata prima della data di entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 21.

(Disposizioni varie per gli enti locali)

Sopprimerlo.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista

21. 1. (ex 18. 61.) Russo Spena, Giordano, Mascia.

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: Ai trasferimenti erariali per gli anni 2003 e 2004 di ogni singolo ente locale non si applica la riduzione, rispettivamente, del 2 per cento e del 3 per cento, prevista dal comma 9 dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-l'Ulivo, Margherita, DL-l'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-l'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa.

◦ **21. 2.** (ex *18. 131. e *18. 76.) Michele Ventura, Leoni, Marone, Bielli, Montec-

chi, Sabattini, Morgando, Roberto Barbieri, Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone, Lion, Gambini, Crucianelli, Sereni, Manzini, Amici, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Buffo, Vigni, Tidei, Olivieri, Benvenuto, Tolotti, Ventura, Calzolaio, Vianello, De Brasi.

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: Ai trasferimenti erariali per gli anni 2003 e 2004 di ogni singolo ente locale non si applica la riduzione, rispettivamente, del 2 per cento e del 3 per cento, prevista dal comma 9 dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani.

◦ **21. 3.** (ex 18. 297.) Sgobio, Pistone, Maura Cossutta.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: determinati fino alla fine del secondo periodo con le seguenti: incrementati del 4,5 per cento rispetto a quelli relativi all'anno 2002.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista

21. 4. (ex 18. 62.) Russo Spena, Giordano, Mascia.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: recate dagli articoli 24 e 27 con le seguenti: recate dall'articolo 27.

Conseguentemente:

al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non si fa luogo alla riduzione dei trasferimenti per gli enti locali relativa agli anni 2003 e 2004 prevista dal comma 9 dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello

Stato: Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4. 1. 5. 2. - Altri fondi di riserva - cap. 3003), *apportare le seguenti variazioni:*

2003: — 224.000;
2004: — 340.000.

***21. 5.** (ex 18. 158) Michele Ventura, Leoni, Marone, Bielli, Montecchi, Sabattini, Morgando, Roberto Barbieri, Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone, Lion, Gambini, Crucianelli, Sereni, Manzini, Amici, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Buffo, Vigni.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: recate dagli articoli 24 e 27 con le seguenti: recate dall'articolo 27.

Conseguentemente:

al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non si fa luogo alla riduzione dei trasferimenti per gli enti locali relativa agli anni 2003 e 2004 prevista dal comma 9 dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato: Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4. 1. 5. 2. - Altri fondi di riserva - cap. 3003), *apportare le seguenti variazioni:*

2003: — 224.000;
2004: — 340.000.

***21. 6.** (ex 18. 176) Lusetti, Milana, Fioroni, Lettieri, Stradiotto, Ruggeri, Molinari, Iannuzzi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: recate dagli articoli 24 e 27 con le seguenti: recate dall'articolo 27.

Conseguentemente:

al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non si fa luogo alla riduzione dei trasferimenti per gli enti locali relativa agli anni 2003 e 2004 prevista dal comma 9 dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* : Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato: Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4. 1. 5. 2. - Altri fondi di riserva - cap. 3003), *apportare le seguenti variazioni:*

2003: — 224.000;
2004: — 340.000.

***21. 7.** (ex 18. 291) Sgobio, Pistone, Maura Cossutta.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: recate dagli articoli 24 e 27 *con le seguenti:* recate dall'articolo 27.

Conseguentemente:

al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non si fa luogo alla riduzione dei trasferimenti per gli enti locali relativa agli anni 2003 e 2004 prevista dal comma 9 dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* : Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato: Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4. 1. 5. 2. - Altri fondi di riserva - cap. 3003), *apportare le seguenti variazioni:*

2003: — 224.000;
2004: — 340.000.

***21. 8.** (ex 18. 245) Boato, Pecoraro Scanio, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , con esclusione, per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, delle disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

Seguono compensazioni del Gruppo UDC (CCD-CDU).

◦ **21. 9.** (ex 18. 363) Mazzoni.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , con esclusione, per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, delle disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* : Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato: Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4. 1. 5. 2. - Altri fondi di riserva - cap. 3003), *apportare le seguenti variazioni:*

2003: — 50.000;
2004: — 70.000.

◦ **21. 10.** (ex 18. 390.) Crosetto, Patria, Blasi, Zorzato, Marinello, Zanetta, Galvagno, Gioacchino Alfano, Giudice, Scherini, Saro, Savo, Lavagnini, Verdini, Tarantino, Marras.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: è distribuito *fino alla fine del periodo con le seguenti:* va ad incremento del fondo ordinario.

***21. 11.** (ex 18. 157) Michele Ventura, Leoni, Marone, Bielli, Montecchi, Sabbatini, Morgando, Roberto Barbieri, Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone, Lion, Gambini, Crucianelli, Sereni, Manzini, Amici, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Buffo, Vigni.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: è distribuito fino alla fine del periodo con le seguenti: va ad incremento del fondo ordinario.

***21. 12.** (ex 18. 175) Molinari, Milana, Lusetti, Fioroni, Lettieri, Ruggeri, Stradiotto, Iannuzzi, Meduri.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: è distribuito fino alla fine del periodo con le seguenti: va ad incremento del fondo ordinario.

***21. 13.** (ex 18. 244) Boato, Pecoraro Scanio, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: è distribuito fino alla fine del periodo con le seguenti: va ad incremento del fondo ordinario.

***21. 14.** (ex 18. 321) Sgobio, Pistone, Maura Cossutta.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Sono comunque assicurati i medesimi trasferimenti erariali dell'anno 2002, incrementati del 3,5 per cento, relativi alle risorse destinate ai lavoratori socialmente utili determinati non esclusivamente dall'assegno da erogare.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista.

21. 15. (ex 18. 63) Russo Spena, Giordano, Mascia, Alfonso Gianni.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il fondo per gli investimenti degli enti locali di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, risultante a consuntivo per l'anno 2002 è mantenuto allo stesso livello per l'anno 2003, è incrementato del tasso di inflazione programmato a decorrere dall'anno 2004 con utilizzazione nel-

l'ambito della revisione dei trasferimenti degli enti locali ed è finalizzato all'attribuzione di contributi sulle rate di ammortamento dei mutui ancora in essere. Per l'anno 2003, le restanti risorse disponibili sono destinate per il 50 per cento ad incremento del fondo ordinario e per il restante 50 per cento sono distribuite secondo i criteri e per le finalità di cui all'articolo 31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Conseguentemente, sopprimere il comma 9.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-l'Ulivo, Margherita, DL-l'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-l'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa

○ **21. 16.** (ex 18. 78 e 18. 132) Michele Ventura, Leoni, Marone, Bielli, Montecchi, Sabattini, Morgando, Roberto Barbieri, Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone, Lion, Gambini, Crucianelli, Sereni, Manzini, Amici, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Buffo, Vigni, Tidei, Olivieri, Benvenuto, Tolotti, Ventura, Calzolaio, Vianello, De Brasi.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il fondo per gli investimenti degli enti locali di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, risultante a consuntivo per l'anno 2002 è mantenuto allo stesso livello per l'anno 2003, è incrementato del tasso di inflazione programmato a decorrere dall'anno 2004 con utilizzazione nell'ambito della revisione dei trasferimenti agli enti locali ed è finalizzato all'attribuzione di contributi sulle rate di ammortamento dei mutui ancora in essere. Per l'anno 2003 le restanti risorse disponibili sono destinate per il 50 per cento ad incremento del fondo ordinario e per il restante 50 per cento sono distribuite secondo i criteri e per le finalità di cui all'articolo 31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Conseguentemente sopprimere il comma 9.

Seguono compensazioni del gruppo Misto-Comunisti Italiani.

- **21. 17.** (ex 18. 300.) Sgobio, Pistone, Maura Cossutta.

Al comma 2, sostituire la cifra: 300 con la seguente: 900.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista.

- 21. 18** (ex 18. 64.) Russo Spena, Giordano, Mascia.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. A decorrere dall'anno 2003, in attuazione dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, è istituito presso il Ministero dell'interno il Fondo perequativo per la promozione dello sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri sociali ed economici e per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona.

3-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2003, il fondo è dotato di un primo stanziamento pari a 150 milioni di euro nel 2003, 175 milioni di euro nel 2004, 200 milioni di euro nel 2005.

3-quater. Il Ministro dell'interno, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce con decreto i criteri, i destinatari e le modalità per l'assegnazione delle risorse. I criteri devono essere rapportati alla gravità della situazione di arretratezza dei servizi e delle infrastrutture essenziali per le persone, con particolare attenzione alle carenze dei servizi sanitari e scolastici e per lo sviluppo della rete viaria e dei trasporti, dell'imprenditoria, dell'artigianato e delle attività rurali e commerciali locali, anche attraverso la valorizzazione delle risorse esistenti a livello locale.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-l'Ulivo, Margherita, DL-l'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-l'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa

- **21. 19.** (ex 18. 159.) Michele Ventura, Leoni, Marone, Bielli, Montecchi, Sabbatini, Morgando, Roberto Barbieri, Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone, Lion, Gambini, Crucianelli, Sereni, Manzini, Amici, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Buffo, Vigni.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. A decorrere dall'anno 2003, in attuazione dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, è istituito presso il Ministero dell'interno il Fondo perequativo per la promozione dello sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri sociali ed economici e per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona.

3-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2003, il fondo è dotato di un primo stanziamento pari a 150 milioni di euro nel 2003, 175 milioni di euro nel 2004, 200 milioni di euro nel 2005.

3-quater. Il Ministro dell'interno, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce con decreto i criteri, i destinatari e le modalità per l'assegnazione delle risorse. I criteri devono essere rapportati alla gravità della situazione di arretratezza dei servizi e delle infrastrutture essenziali per le persone, con particolare attenzione alle carenze dei servizi sanitari e scolastici e per lo sviluppo della rete viaria e dei trasporti, dell'imprenditoria, dell'artigianato e delle attività rurali e commerciali locali, anche attraverso la valorizzazione delle risorse esistenti a livello locale.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.

- **21. 20.** (ex 18. 228. nuova formulazione) Realacci, Milana, Lusetti, Fioroni, Stradiotto, Molinari, Lettieri, Ruggeri, Iannuzzi, Meduri, Annunziata, Mantini, Marcora.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. A decorrere dall'anno 2003, in attuazione dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, è istituito presso il Ministero dell'interno il Fondo perequativo per la promozione dello sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri sociali ed economici e per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona.

3-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2003, il fondo è dotato di un primo stanziamento pari a 150 milioni di euro nel 2003, 175 milioni di euro nel 2004, 200 milioni di euro nel 2005.

3-quater. Il Ministro dell'interno, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce con decreto i criteri, i destinatari e le modalità per l'assegnazione delle risorse. I criteri devono essere rapportati alla gravità della situazione di arretratezza dei servizi e delle infrastrutture essenziali per le persone, con particolare attenzione alle carenze dei servizi sanitari e scolastici e per lo sviluppo della rete viaria e dei trasporti, dell'imprenditoria, dell'artigianato e delle attività rurali e commerciali locali, anche attraverso la valorizzazione delle risorse esistenti a livello locale.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani.

- **21. 21.** (ex 18. 292) Sgobio, Pistone, Maura Cossutta.

Sostituire il comma 4 con i seguenti:

4. In attesa della riforma dell'articolo 119 della Costituzione, il fondo nazionale ordinario per gli investimenti è destinato integralmente ai comuni con meno di 5.000 abitanti ed è elevato a 190 milioni di euro a partire dall'anno 2003.

4-bis. Il Ministro dell'interno, d'intesa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), con regolamento da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri del riparto del fondo, garantendo a tutti i comuni una quota fissa e una quota variabile rapportata alle dimensioni e alle caratteristiche territoriali, alla popolazione residente, alle condizioni di disagio sociale ed economico di ogni ente locale.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-l'Ulivo, Margherita, DL-l'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-l'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa

- ◦ **21. 22.** (ex 18. 160.) Michele Ventura, Leoni, Marone, Bielli, Montecchi, Sabbatini, Morgando, Roberto Barbieri, Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone, Lion, Gambini, Crucianelli, Sereni, Manzini, Amici, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Buffo, Vigni.

Sostituire il comma 4 con i seguenti:

4. In attesa della riforma dell'articolo 119 della Costituzione, il fondo nazionale ordinario per gli investimenti è destinato integralmente ai comuni con meno di 5.000 abitanti ed è elevato a 190 milioni di euro a partire dall'anno 2003.

4-bis. Il Ministro dell'interno, d'intesa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), con regolamento da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri del riparto del fondo, garantendo a tutti i comuni una quota fissa e una quota variabile rapportata alle dimensioni e alle caratteristiche territo-

riali, alla popolazione residente, alle condizioni di disagio sociale ed economico di ogni ente locale.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti italiani.

- ◦ **21. 23.** (ex 18. 293.) Sgobio, Pistone, Maura Cossutta.

Sostituire il comma 4, con i seguenti:

4. In attesa della riforma dell'articolo 119 della Costituzione, il fondo nazionale ordinario per gli investimenti è destinato integralmente ai comuni con meno di 5.000 abitanti ed è elevato a 190 milioni di euro a partire dall'anno 2003.

4-bis. Il Ministro dell'interno, d'intesa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), con regolamento da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri del riparto del fondo, garantendo a tutti i comuni una quota fissa e una quota variabile rapportata alle dimensioni e alle caratteristiche territoriali, alla popolazione residente, alle condizioni di disagio sociale ed economico di ogni ente locale.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato: Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4. 1. 5. 2. - Altri fondi di riserva - cap. 3003), apportare le seguenti variazioni:

2003: — 25.000;
2004: — 87.000;
2005: — 190.000.

- ◦ ***21. 24.** (ex 18. 11) Patria.

Sostituire il comma 4 con i seguenti:

4. In attesa della riforma dell'articolo 119 della Costituzione, il fondo nazionale ordinario per gli investimenti è destinato

integralmente ai comuni con meno di 5.000 abitanti ed è elevato a 190 milioni di euro a partire dall'anno 2003.

4-bis. Il Ministro dell'interno, d'intesa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), con regolamento da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri del riparto del fondo, garantendo a tutti i comuni una quota fissa e una quota variabile rapportata alle dimensioni e alle caratteristiche territoriali, alla popolazione residente, alle condizioni di disagio sociale ed economico di ogni ente locale.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato: Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4. 1. 5. 2. - Altri fondi di riserva - cap. 3003), apportare le seguenti variazioni:

2003: — 25.000;
2004: — 87.000;
2005: — 190.000.

- ◦ ***21. 25.** (ex 18. 227) Realacci, Fioroni, Milana, Lusetti, Lettieri, Stradiotto, Ruggeri, Molinari, Iannuzzi, Meduri, Annunziata, Marcora, Mantini, Zanella, Buffo.

Sostituire il comma 4, con i seguenti:

4. In attesa della riforma dell'articolo 119 della Costituzione, il fondo nazionale ordinario per gli investimenti è destinato integralmente ai comuni con meno di 5.000 abitanti ed è elevato a 190 milioni di euro a partire dall'anno 2003.

4-bis. Il Ministro dell'interno, d'intesa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), con regolamento da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri del riparto del fondo, garantendo a tutti i comuni una quota fissa e una quota variabile rapportata alle

dimensioni e alle caratteristiche territoriali, alla popolazione residente, alle condizioni di disagio sociale ed economico di ogni ente locale.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato: Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4. 1. 5. 2. - Altri fondi di riserva - cap. 3003), apportare le seguenti variazioni:

2003: — 25.000;

2004: — 87.000;

2005: — 190.000.

- ○ *21. 26. (ex 18. 247) Boato, Pecoraro Scanio, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 4, sostituire le parole: 60 milioni di euro con le seguenti: 190 milioni di euro. In attesa della riforma dell'articolo 119 della Costituzione, il fondo nazionale ordinario per gli investimenti è destinato integralmente ai comuni con meno di 5000 abitanti. Il Ministro dell'Interno, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), con regolamento da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri del riparto del fondo, garantendo a tutti i comuni una quota fissa e una quota variabile rapportata alle dimensioni e alle caratteristiche territoriali, alla popolazione residente, alle condizioni di disagio sociale ed economico di ogni ente locale.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato: Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4. 1. 5. 2. - Altri fondi di riserva - cap. 3003), apportare le seguenti variazioni:

2003: -130.000.

- 21. 27. (ex 18. 350) Pistone.

Al comma 4, sostituire le parole: 60 milioni di euro con le seguenti: 190 milioni di euro, riservati ai comuni con meno di 5.000 abitanti.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-l'Ulivo, Margherita, DL-l'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-l'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa.

- 21. 28. (ex 18. 77 e 18. 130) Michele Ventura, Leoni, Marone, Bielli, Montecchi, Sabattini, Morgando, Roberto Barbieri, Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone, Lion, Gambini, Crucianelli, Sereni, Manzini, Amici, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Buffo, Vigni, Tidei, Olivieri, Benvenuto, Tolotti, Ventura, Calzolaio, Vianello, De Brasi.

Al comma 4, sostituire le parole: 60 milioni di euro con le seguenti: 190 milioni di euro, riservati ai comuni con meno di 5.000 abitanti.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani.

- 21. 29. (ex 18. 298) Sgobio, Pistone, Maura Cossutta.

Al comma 4, sostituire la cifra: 60 con la seguente: 260.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista.

- 21. 30. (ex 18. 65) Russo Spina, Giordano, Mascia.

Al comma 4, sostituire la cifra: 60 con la seguente: 120.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.

- 21. 31. (ex 18. 219) Realacci, Molinari, Iannuzzi, Annunziata, Meduri, Mantini, Marcora, Zanella, Buffo.